



A partire da quale età si può condurre un quadriciclo leggero?

- Si sono verificati casi di sequestro di quadricicli leggeri, perché guidati da conducenti di età inferiore a 16 anni. In realtà, i quadricicli sono a tutti gli effetti assimilati ai ciclomotori e, conseguentemente, possono essere guidati a partire dai 14 anni.

Normativa di riferimento: Decreto 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva n. 2002/24/CE, art. 1, commi 2 e 3 (G.U. n. 86, 29/5/2003); art. 115 Codice della Strada, comma 1,b

Quali sono i requisiti per poter condurre un quadriciclo “pesante”?

- Sono stati segnalati casi di conducenti muniti di patente A1 ai quali è stato sequestrato il veicolo (quadriciclo pesante) perché di potenza superiore a 11kW. In realtà la normativa europea è molto chiara su questo punto: il quadriciclo cosiddetto pesante è un veicolo con potenza massima fino a 15 kW, che può essere guidato con patente di categoria A1 o superiori, a partire dai 16 anni di età.

Normativa di riferimento: Decreto 30 settembre 2003 n.40T di recepimento della direttiva 2000/56/CE in materia di patenti di guida, artt. 3 e 5 (G.U. n.88 del 15/4/2004)

In quali circostanze il conducente con patente sospesa conserva il diritto di guidare il quadriciclo?

- L'art. 116 del Codice della Strada prevede la possibilità per il conducente con patente sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142 comma 9 (superamento limiti di velocità), di conservare il diritto alla guida del ciclomotore. La Legge 160 del 2 ottobre 2007 ha rimodulato le sanzioni per i conducenti con patente sospesa a causa del superamento dei limiti di velocità: ne deriva che, attualmente, **conserva il diritto a guidare il quadriciclo il conducente che ha avuto la patente sospesa per avere superato il limite massimo di velocità di almeno 40 km/h e di non oltre 60 km/h.**

Normativa di riferimento: legge 160 del 2 ottobre 2007 (G.U. n.230 del 3 ottobre 2008); art. 116 Codice della Strada, comma 1-ter

In caso di revoca della patente di guida dovuta alla perdita dei requisiti fisici e psichici è possibile conseguire il “Patentino”?

- E' possibile rilasciare il certificato di idoneità alla guida a coloro che, pur avendo avuto la patente revocata perché non più in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti per la patente A o B, producano un certificato redatto da un medico di medicina generale, che attesti che non vi siano patologie ostative alla guida dei ciclomotori

Normativa di riferimento: MOT3/5838/M350



Il “Patentino” può essere soggetto a revisione, sospensione e revoca?

- Il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore è assimilato alle altre patenti per quel che riguarda i provvedimenti di revisione, sospensione e revoca, limitatamente alla verifica ovvero alla perdita dei requisiti psicofisici. Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri può quindi disporre la revisione, la sospensione o la revoca del patentino, qualora ricorrano gli estremi.

Normativa di riferimento: Legge 17 agosto 2005 n.168 (G.U. n. 194 del 22/8/ 2005), art. 5 comma 1-bis; MOT3/4397/M350

Ogni quanti anni il “Patentino” deve essere rinnovato?

- Analogamente il rinnovo di validità del certificato di idoneità alla guida avviene secondo le scadenze previste per la patente A: 10 anni dopo il primo rilascio, 5 anni dopo il 50° anno di età, 3 anni dopo il 70° anno di età. Le patenti speciali di guida A e B rilasciate a minorati e mutilati fisici sono valide per 5 anni (3 anni a partire dal 70° anno di età).

Normativa di riferimento: Legge 17 agosto 2005 n.168 (G.U. n. 194 del 22/8/ 2005), art. 5 comma 1-bis; MOT3/4397/M350

Su quali veicoli si effettua l’esame di guida per la conduzione di quadricicli “pesanti”?

- L’esame di guida per il conseguimento della patente A1, richiesta per la guida di quadricicli pesanti, non può essere effettuato su quadriciclo. Infatti i veicoli impiegati per effettuare la prova di guida devono soddisfare i seguenti criteri:
 - patente A: motociclo di cilindrata non inferiore a 120 cc e con velocità superiore a 99 km/h
 - patente A1: motociclo di cilindrata pari o superiore a 75 cc

I soli conducenti diversamente abili possono sostenere l’esame di guida per il conseguimento della patente A1 su un quadriciclo che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h.

Normativa di riferimento: Decreto 30 settembre 2003 n.40T di recepimento della direttiva 2000/56/CE in materia di patenti di guida, allegato II (G.U. n.88 del 15/4/2004)

E’ possibile continuare a guidare il quadriciclo in caso di perdita totale dei punti della patente?

- La perdita dei punti della patente non comporta la sospensione della patente di guida, bensì la sua revisione (cioè il titolare deve sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale). Solo se non supera la revisione, la patente si intende sospesa e, quindi, il titolare perde il diritto di condurre anche il quadriciclo.



La patente si intende sospesa anche nel caso in cui il titolare del documento di guida non si sottoponga alla revisione entro il termine previsto (30 giorni dalla notifica del provvedimento).

Diversamente, in attesa di sottoporsi alla revisione, il titolare può condurre il quadriciclo dal momento che il suo documento di guida non si intende sospeso.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire di agevolazioni fiscali per l'acquisto di quadricicli?

- Ad oggi la normativa in materia tributaria non prevede l'erogazione di benefici fiscali per l'acquisto di quadricicli da parte di soggetti diversamente abili

Documenti di consultazione: Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili – a cura dell'Agenzia delle Entrate